

# Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena

Provincia di Savona

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA A PRIVATI DELL'ACQUA AD USO IRRIGUO

### ART. 1 ENTE GESTORE

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua sul territorio del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena è gestito direttamente dal Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ed è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

### ART. 2 FORNITURA DELL'ACQUA

- 1. L'acqua è concessa per uso irriguo ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui il Comune può disporre.
- 2. Per l'allacciamento all'acquedotto irriguo, il richiedente deve presentare al Comune apposita istanza a termini di Legge.

### ART. 3 ISTANZA DI FORNITURA

- 1. L'istanza di fornitura è presentata su apposito modulo fornito dal Comune dal quale deve risultare, a pena di inammissibilità, la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente).
- 2. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, deve inoltre indicare il luogo di installazione del contatore e gli identificativi catastali dei terreni per i quali si chiede l'allaccio.
- 3. Il medesimo terreno, ancorché in comproprietà, può essere servito da un unico allaccio, parimenti i terreni confinanti in proprietà o in godimento di un solo soggetto costituenti un'unica unità aziendale.
- 4. Per le forniture esistenti a prescindere dal numero di allacci il titolare dovrà presentare apposito modulo di auto denuncia.
- 5. Con la presentazione della domanda il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni accettando tutti gli obblighi da esso derivanti
- 6. Qualsiasi comportamento atto ad eludere il presente articolo è punito ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

# ART. 4 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 1. Gli Uffici Comunali competenti provvedono all'esame dell'istanza nei modi e tempi di Legge e, in caso di accoglimento, rilasciano nulla osta con specificazione del termine per ultimare i lavori.
- 2. Le caratteristiche, la scelta del materiale, le modalità di posa in opera dei tubi e del contatore fino alla linea comunale, nonché l'individuazione del percorso e della località di installazione, spettano esclusivamente al Comune che le farà eseguire tutte a cura e a spese del richiedente.

- 3. Terminati i lavori di posa in opera, il richiedente dà immediato avviso al Comune.
- 4. Tutto quanto fa parte della derivazione rimane di proprietà del concessionario che ne curerà la manutenzione.

# ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concessionario è responsabile della buona conservazione ed efficienza della derivazione, nonché della manutenzione necessaria per il buon funzionamento.
- 2. Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc. della derivazione privata.
- 3. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune e disporre al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.
- 4. Qualora il concessionario, avvisato, non adempisse a detto obbligo, il Comune provvederà direttamente ad effettuare le riparazioni a spese dell'utente, maggiorate del 100%, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
- 5. Il concessionario deve avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della derivazione dalla presa non conseguano danni per allagamenti, smottamenti o altre situazioni di pericolo.
- 6. Saranno a totale carico del concessionario e non potranno mai addebitarsi al Comune i danni causati anche a terzi dovuti all'incuria degli impianti.
- 7. E' rigorosamente vietato al concessionario aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

### ART. 6 ALLACCIO A LINEA PRIVATA

1. Nel caso in cui altri utenti vogliano collegarsi sulla linea di un privato regolarmente allacciato, questi deve fare apposita istanza al Comune e pagare per ciascun utente i diritti fissi.

# ART. 7 VINCOLI SPECIALI E PREROGATIVE COMUNALI

- 1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, motivate da ragioni di pubblico interesse.
- 2. L'acqua è distribuita compatibilmente alla disponibilità e senza obbligo alcuno circa la sua pressione.
- 3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la concessione, in caso di forza maggiore, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura della rete di distribuzione, spegnimento di incendi o per carenza.

- 4. Il concessionario non potrà pretendere indennizzo o riduzioni di pagamento nell'ipotesi di interruzione per le cause ivi previste. In tali casi il Comune provvederà a ripristinare l'erogazione non appena possibile.
- 5. In caso di carenza idrica, il Comune si riserva il diritto di razionare l'acqua, stabilendo tetti massimi di consumo e adottando ogni altra misura necessaria.
- 6. In caso di carenza idrica, inoltre, l'acqua disponibile è fornita con priorità ai terreni sprovvisti di altri allacci diversi da quello comunale e che, comunque, non hanno la possibilità oggettiva di rifornirsi neppure in parte da altre fonti.
- 7. Ogni provvedimento in ordine all'applicazione del presente articolo è di competenza della Giunta Comunale.

# ART. 8 RINUNZIA DELLA CONCESSIONE

- 1. Quando un concessionario non intende servirsi ulteriormente dell'acqua, fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 15 del presente Regolamento, deve darne disdetta direttamente presso gli Uffici Comunali.
- 2. In tal caso, l'utente è tenuto a staccare la sua derivazione dalla linea principale comunale, sigillando il foro in modo da evitare qualsiasi perdita d'acqua, previa comunicazione al Comune.

### ART. 9 VISITA DI ISPEZIONE

- 1. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi.
- 2. In special modo deve essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti. A tale scopo l'allaccio deve essere sempre collocato in località facilmente accessibile.

### ART. 10 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI

1. L'utente concede al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena il diritto di attraversare i terreni di sua proprietà con tubazioni per servire altri utenti senza compenso o indennizzo di sorta, quando non ne derivi danno alle colture, e comunque a minor danno.

### ART. 11 VARIAZIONE DI UTENZA

1. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare deve dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante deve accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto.

### ART. 12 DIRITTI DI CONCESSIONE

1. Per ogni utente nuovo, al momento del rilascio della concessione, è corrisposto un diritto di
fornitura fisso annuale nella misura determinata pari ad euro
2. Per ogni utente esistente alla data del presente regolamento (a prescindere dal numero di
allacci) è corrisposto un diritto di fornitura fisso annuale nella misura determinata pari ad euro

### ART.13 REGIME TARIFFARIO

1. Il diritto fisso annuale di fornitura, di cui all'art.12, può essere soggetto a modifica da parte della Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per ogni altro onere.

# Art. 14 PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO ANNUALE

- 1. Il concessionario resta obbligato al pagamento del diritto fisso, dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua, per il periodo minimo di un anno.
- 2. Per la riscossione del canone si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.
- 3. Il concessionario, qualora non effettui il pagamento del diritto fisso entro il mese di gennaio di ogni anno, è soggetto ad una maggiorazione del 20%.
- 4. E' fatto salvo il diritto per il Comune di avvalersi del procedimento per la riscossione coattiva degli oneri non pagati e di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

### ART. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. Il pagamento del diritto fisso annuale è effettuato con le seguenti modalità:
  - conto corrente postale n. 13587175
  - conto corrente bancario IBAN: IT14A0569649240000013000X72 intestati al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena

CAUSALE: Acqua irrigua – Anno\_\_\_\_\_

### Art. 16 SANZIONI

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia.

### Art. 17 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune.

### Art. 18 NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme ed i regolamenti in materia precedentemente adottati.

### Art. 19 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione di rito.